

STATUTO

L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIURDIGNANO LE VIA SAN ROCCO
11/C

Numero REA: LE - 359018

Codice fiscale: 05331410752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO della Società Cooperativa denominata "L'ARCA Società Cooperativa sociale" con sede in Giurdignano (LE) * * * * * Art. 1 - Costituzione e norme applicabili E' costituita una società cooperativa denominata "L'ARCA Società Cooperativa sociale" Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la Legge n.381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il D.lgs. n.112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile. Inoltre, ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione. Art. 2 - Sede La cooperativa ha sede nel Comune di Giurdignano (LE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi, punti vendita e unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie. Art. 3 - Durata La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale. Art. 4 - Scopo La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n.381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della benefi-	Allegato "A" al n. 20897 della Raccolta

cenza, della istruzione e formazione, a favore di bambini, adulti, anziani e disabili, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione e gestione direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, culturali e/o educative, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p), D.lgs. n. 112 del 2017, ed in particolare:

- attività socio-assistenziali e socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali come indicate nella L.R. 19/2006 e relativo Regolamento di Attuazione n. 4/2007, e successivi interventi legislativi in materia (comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri socio-educativi diurni e di aggregazione, centri aperti polivalenti, strutture per minori, comunità socio-riabilitative, residenze protette, residenze socio-sanitarie assistenziali, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi, case di riposo, case famiglia, alloggi sociali, centri di pronta accoglienza, centri sociali rieducativi, case rifugio);
- attività sanitarie da svolgere in strutture residenziali e semi-residenziali come da Regolamento Regionale n. 7/2002 e Regolamento Regionale n. 3/2005 e successive modifiche e in-

tegrazioni;

- attività e servizi di telesoccorso, teleassistenza, assistenza domiciliare anche infermieristica, anche realizzata in centri di servizio, allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi sociali di trasporto sanitario di pazienti in trattamento dialitico e oncologico, di disabili, infermi e feriti, a mezzo di autoveicoli debitamente attrezzati; assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive e ludiche, in occasione di manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza;
- prestazione di consulenze psico-pedagogiche, compresa l'istituzione di sportelli sociali o di informazione sociale e counseling;
- organizzazione e gestione di centri di ascolto e consultori familiari e la prestazione di servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- prestazione di servizi per la mediazione familiare e per l'affidamento e l'adozione nazionale e internazionale;
- attività educative volte all'istruzione e alla formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche e integrazioni; attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- gestione di scuole di ogni ordine e grado, scuole materne, nidi d'infanzia (compresi asili nido, micro-nido e sezioni primavera), colonie e campi estivi;
- attività educativa, di doposcuola e di sostegno scolastico, anche domiciliare;
- organizzazione e gestione di laboratori di attività educative, creative, ludiche, di animazione e del tempo libero;
- gestione di percorsi riabilitativi e/o formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno e svantaggiate, imperniati su laboratori di diverso tipo (per esempio, informatici, di comunicazione, giornalismo, musicali, teatrali, di cartapesta, manipolazioni varie etc.);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- prestazione di interventi educativi di strada;
- attività culturali quali dibattiti, incontri culturali, convegni, seminari, conferenze, meeting, manifestazioni, punti di incontro attrezzati aperti e integrati, centri di aggregazione, su tematiche inerenti gli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, all'uopo necessarie o utili.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrit-

zione in appositi albi o elenchi, posto che alla cooperativa

è espressamente precluso lo svolgimento di attività che per legge siano riservate alle c.d. "professioni protette".

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. La cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod.civ.

Art. 6 - Numero e categorie di Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

In particolare, possono essere soci della cooperativa solo persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci operatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. L'ammissione di soci persone giuridiche è tuttavia subordinata al

raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.

2522, primo comma, del codice civile.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Il domicilio dei soci, per ogni occorrendo rapporto e comunicazione con la società, sarà solo quello risultante dal Libro Soci.

Art. 7 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per

la totalità dei soci.

Art. 9 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denominata dei "soci cooperatori in prova", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere escluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presente statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato di costituzione, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - Quote

Il valore nominale minimo di ciascuna quota dei soci cooperatori è di Euro 50 (cinquanta).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000 (centomila).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti, e nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies.

Art. 12 - Cessione delle quote

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la

società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto sociale;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 17.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10. In mancanza, si provvede al rimborso della quota ai sensi del successivo art.17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.10. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede al rimborso ai sensi del successivo art.17.

Art. 17 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.19 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 50 (cinquanta). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore innanzi precisato.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-

to costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-

blea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art.22.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, e comunque sempre considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

Art. 25 - Finanziamenti dei soci

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n.112 del 2017;
- c) la nomina degli amministratori;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ., dell'organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.28.

Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni

di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 27 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore complessivo delle quote possedute.

Art. 28 - Delibere assembleari

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, all'indirizzo (che può anche essere un indirizzo di posta elettronica) o ai numeri indicati nel libro soci. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'avviso può essere spedito a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica o anche con ulteriori modalità, purché in ogni caso idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare la data di spedizione e l'avvenuta ricezione dell'avviso stesso.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, au-

dio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione il link e i riferimenti utili ai fini del collegamento, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci (o al revisore).

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci

dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci provvedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì le cariche di Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

Art. 30 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare la data di spedizione e l'avvenuta ricezione dell'avviso stesso.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione il link e i riferimenti utili ai fini del collegamento, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 31 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte

dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381

cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'Organo Amministrativo è tenuto all'osservanza del metodo collegiale per:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 32 - Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma o la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 33 - Compensi degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute per l'esercizio delle loro funzioni; con delibera dell'Assemblea dei Soci potrà essere attribuito loro un compenso annuale ed un Trattamento di Fine mandato, che resteranno immutati fino a nuova deliberazione.

Art. 34 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 cod.civ., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 35 - Controllo legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del

collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.

Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci.

Art. 38 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n.112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 39 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 20 (divieto di ripartizione di riserve e fondi), 22 (destinazione degli utili), 23 (divieti di distribuzione e remunerazione), 24 (ap-

provazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 36 (de-
voluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa in-
tenda conseguire e mantenere tale qualificazione e i conse-
guenti benefici fiscali, sono inderogabili e devono in fatto
essere osservate.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le nor-
me del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazio-
ne.
F.to: Scalia Andrea, Belmonte Matteo, D'Aurelio Beatrice,
Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo)